

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE
"NOVI SOCCORSO APS"**

con Sede Sociale in Novi Ligure (AL)
Via Pietro Isola, 120
Cod. Fiscale: 92030550062

Oggi, 28 ottobre 2022 alle ore 18,30 presso la sede dell'Associazione sita in Novi Ligure (AL) Via Pietro Isola n. 120, si è riunita l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Variazione del comma 3 dell'articolo 15 dello Statuto;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente Sig. BEL IMAM TARIK, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata così come previsto nel comma 4 dell'articolo 12 dello Statuto, mediante appello, riscontra la presenza della totalità dei Soci nelle persone di:

Lucibello Matteo in presenza;

Bel Imam Karim in presenza;

Fasciolo Viviana in presenza

oltre a se stesso, in qualità di Soci Fondatori,

e

Bel Imam Omar in presenza;

Bel Imam M'Hammed in presenza;

Lucibello Raffaele Pasquino in presenza, in qualità di Soci Attivi.

Constatata inoltre la presenza dell'intero Consiglio Direttivo formato, oltre che da se stesso, dai Sigg. Lucibello Matteo, Bel Imam Omar, Fasciolo Viviana, Bel Imam M'Hammed, Lucibello Raffaele Pasquino, chiama come segretario verbalizzante il Sig. Bel Imam Karim e dichiara aperta l'Assemblea in quanto regolarmente costituita ai sensi di legge e di statuto ed atta a discutere e deliberare.

Sul punto 1) all'ordine del giorno, il Presidente prende la parola e motiva la sua richiesta di variazione del comma 3 dell'articolo 15 dello Statuto e motiva la sua richiesta con la necessità di adeguare il succitato comma alle indicazioni contenute nella nota Ministeriale n. 1309 del 6/2/2019 a proposito del diritto di voto dei Soci minorenni che deve essere comunque garantito agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

La mancata modifica di tale comma, conclude il Presidente, preclude l'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS).

Pertanto, al fine di perfezionare l'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore, propone di variare il comma 3 dell'articolo 15 dello Statuto da:

"Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum".

In:

"Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. È esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo."

Segue breve ma approfondita discussione.

A riguardo il punto 2) all'ordine del giorno, nessuno dei presenti chiede la parola.

A questo punto il Presidente, non essendoci null'altro da discutere, mette ai voti il primo punto all'ordine del giorno che viene approvato all'unanimità.

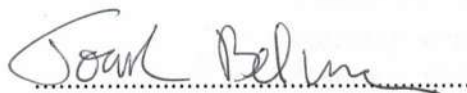
L'Assemblea all'unanimità, conferisce mandato al Presidente di approntare le comunicazioni necessarie per la sostituzione del comma 3 dell'articolo 15 dello Statuto, col seguente:

"Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. È esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo."

e di depositare presso l'Agenzia delle Entrate lo Statuto completo con la suddetta variazione.

Dopodichè viene redatto e firmato il presente verbale ed il nuovo Statuto che ne costituisce parte integrante come "Allegato A", e dichiara terminata la seduta alle ore 19,20.

Il Presedente, Sig. Bel Imam Tarik



Il Segretario, Sig. Bel Imam Karim

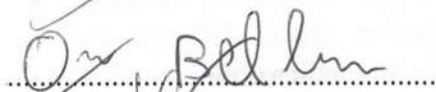


I Soci:

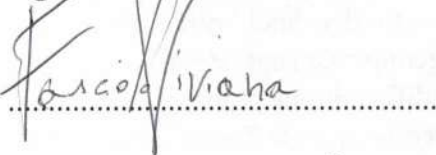
Sig. Lucibello Matteo



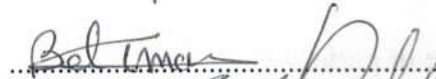
Sig. Bel Imam Omar



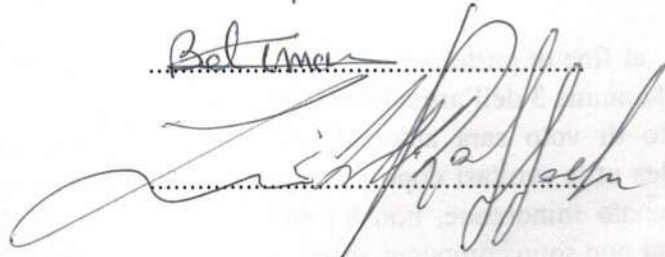
Sig.ra Fasciolo Viviana



Sig. Bel Imam M'Hammed



Sig. Lucibello Raffaele Pasquino



**Statuto dell'Organizzazione di Volontariato
"NOVI SOCCORSO APS"**

Titolo I
Costituzione e scopi

Art. 1 Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice Terzo Settore"), e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di volontariato denominata **"NOVI SOCCORSO APS"**, di seguito indicata anche come "Associazione".
La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS a seguito dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Regionale del Volontariato nelle more della costituzione del RUNTS.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Novi Ligure. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Novi Ligure non comporta la modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della Provincia di Alessandria ed eventualmente nel territorio nazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria con la maggioranza prevista dall'art. 14 del presente Statuto.

Art. 2 – Scopi e finalità

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività d'interesse generale.
3. In particolare l'Associazione persegue le seguenti finalità:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 della Legge 8 novembre 2000, n. 328. E successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

Art. 3 – attività

Per la realizzazione dello scopo e delle finalità di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di porre in essere in via esclusiva o principale, le attività d'interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 D.Lgs. 117/2017:

- il trasporto degli infermi, degli anziani e disabili dalla pubblica via o dalle private abitazioni a strutture sanitarie quali Ospedali, Pronto Soccorso e Soggiorni per anziani ed il trasporto degli stessi dalle suddette strutture alle loro abitazioni o altre strutture sanitarie;
- l'assistenza agli infermi, agli anziani ed ai disabili nelle loro abitazioni;
- la prestazione di opera propria per infortuni in fiere, competizioni sportive, processioni, festeggiamento in genere ed in generale dedicando la sua attività nei limiti dei mezzi disponibili ad opere umanitarie che riflettano l'assistenza pubblica;
- la promozione dell'educazione alla solidarietà, mutualità e fratellanza e la formazione sanitaria della popolazione;
- la democraticità della gestione rivolgendo la propria attività alla generalità della popolazione;
- incrementare la raccolta di sangue tra donatori volontari;

- promuovere l'informazione e l'educazione al dono del sangue, degli emocomponenti e della educazione della salute nella popolazione con interventi a livello nazionale, regionale e locale;
- promuovere e permettere lo sviluppo della coscienza trasfusionale;
- svolgere attività sociale e propagandistica a favore della donazione di sangue, non solo da parte dei soci, senza vincoli sulla destinazione;
- svolgere le attività previste dalla normativa vigente per le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue;
- favorire la costituzione di Gruppi di donatori all'interno di enti, aziende, luoghi di lavoro, parrocchie, associazioni, comunità, eccetera. L'Associazione riconosce questi Gruppi, con i quali può stipulare convenzioni senza alcuna ingerenza nella loro organizzazione interna, purché tali organizzazioni non operino in contrasto con quanto stabilito dal presente Statuto.

L'Associazione svolge ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle d'interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri ed i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 4 – Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 5 – Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 6 – Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente s'impegna ad accettare le norme dello Statuto Sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività d'interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data di deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal

ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 7 – Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo se iscritti da almeno tre mesi nel libro soci ai sensi dell'art.24 comma 1 del Codice del Terzo Settore;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Vedi regolamento.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 16, comma 2, del presente Statuto.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito ed alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
4. Le quote ed i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 8 – Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) mancato pagamento della quota associativa, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello al Collegio dei Probiviri, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita

istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione s'intende sospeso; egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. L'associato escluso non può presentare una nuova domanda di ammissione.

Titolo III Norme sul volontariato

Art. 9 – Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute ed analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 Dei volontari e delle persone retribuite

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria ai sensi dell'art. 17 comma 5 D.Lgs. 117/2017.

Titolo IV Organi sociali

Art. 11 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Probiviri;
 - e) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
 - f) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.
2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 12 – L'Assemblea degli associati: composizione, modalità Di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D.Lgs. 117/2017, sono ammesse tre deleghe per associato e al verificarsi del superamento di 500 associati, sono ammesse cinque deleghe per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, ammessa dall'art. 24 comma 4 del Codice del Terzo Settore, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 13 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. E' compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a) approvare il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) approvare l'eventuale bilancio sociale predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
 - f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
 - g) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore;
 - h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

- k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
- 2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
- 3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 14 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum

- 1. E' compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a) Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) Deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- 2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 15 – L'Assemblea degli associati: regole di voto

- 1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
- 2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
- 3. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. È esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.
- 4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno $\frac{1}{10}$ (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 117/2017, ciascun componente può essere portatore di massimo 3 (tre) deleghe scritte, anche in calce all'avviso di convocazione, se l'Associazione ha un numero di componenti inferiore a 500 (cinquecento), di massimo 5 (cinque) se l'Associazione ha un numero di componenti superiore a 500 (cinquecento).

Art. 16 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

- 1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
- 2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
4. Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 117/2017 tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5 D.Lgs. 117/2017, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione Di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di comunicazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 18 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare il Vicepresidente ed il Segretario dell'Associazione;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j) rettificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
 - o) provvedere a mantenere correttamente i rapporti con il RUNTS trasmettendo annualmente la documentazione richiesta ed aggiornando le informazioni ai sensi dell'art. 48 comma 1-2-3 D.Lgs. 117/2017.
- 2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
 - 3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 19 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

- 1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 17, comma 2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.
- 2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino l'incarico per uno o più motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea utile; In caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
- 3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo s'intenderà decaduto ed il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano d'età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 20 – Il Presidente: poteri e durata in carica

- 1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
- 2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.
- 3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
- 4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo;
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 21 – Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:
 - a) dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità di cui all'art. 17 comma 2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.
2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 22 – Il Collegio dei Probiviri

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ODV e riguardanti uno o più soci e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per due volte.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente che convoca e presiede i lavori del Collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 23 – L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Ai sensi dell'art. 30 comma 2 DLgs. 117/2017, la nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando ricorrano i limiti di legge.
2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Esso nomina al suo interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni, l'organo di controllo redige verbale il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 24 – Competenze dell'organo di controllo

1. E' compito dell'organo di controllo:
 - a) Vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) Vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
 - c) Esercitare il controllo contabile;
 - d) Esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
 - e) Attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) Partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art. 31 comma 1 del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato.

Può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali su determinati affari.

Art. 25 – L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora i limiti di legge lo impongano ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 117/2017, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed il suo componente è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni, l'organo di revisione redige verbale il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 26 – Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i Direttori generali, i componenti dell'Organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nella società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V I Libri sociali

Art. 27 – Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il Libro degli associati;
 - b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
 3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
 4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio, Art. del Capitale

Art. 28 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio minimo dell'Associazione è di euro 15.000,00 ed è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, di fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 29 – Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) Quote associative;
 - b) Contributi pubblici e privati;
 - c) Donazioni e lasciti testamentari;
 - d) Rendite patrimoniali;
 - e) Attività di raccolta fondi;
 - f) Rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) Proventi da attività d'interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore;
 - h) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 30 – Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio approvato dovrà essere depositato entro il 30 giugno all'Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto.

Il bilancio di esercizio dovrà contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche (ex art. 39 D.Lgs. 117/2017).

Ai sensi della legge 124/2017, in caso di rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, l'Ente dovrà rendicontare, tramite pubblicazione, le fonti dei proventi nei limiti della legge stessa.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 31 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 32 – Norme di rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, del D.P.R. 361/2000 e del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Novi Ligure, 28/10/2022

Il Presidente: Tarik Bel Imam

I Soci

Tarik Bel Imam

Bianca

Maddalena

On. Blm

Paolo

Bel Imam

Antonio

REGISTRATO A NOVI LIGURE IL 4-11-2022
AL N. 697 SERIE 3 I TRIBUTI A FIANCO
INDICATI RISULTANO VERSATI CON Mod. 23 / Mod. 24
ALLEGATO AL Mod. A8 bis.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO TERRITORIALE
Lorenza ANSELMO (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Alfonso TORTENA

Reg.	
Tis.	
Cost.	
ANNO	
TOTALE	

